CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 15 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)

La ditta Pirelli si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato nella presente Convenzione quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilita' sia riconosciuta tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovra' avere luogo entro tre mesi a partire dal giorno in cui la Ditta avra' ricevuto dall'Amministrazione l'avviso del guasto avvenuto. Nel calcolo di questi tre mesi sara' escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo pei cavi piu' lunghi di 20 chilometri.

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-comune-di-milano-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it